

AGGIORNAMENTO TRIMESTRALE ONERI GENERALI

III TRIMESTRE 2025

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

(deliberazione 281/2025/R/com)

INDICE

Premessa e sintesi degli interventi	3
Parte Prima: previsioni ed elementi di contesto in relazione ai settori elettrico e gas	4
2 Il decreto-legge 19/25	4
3 Aggiornamento delle previsioni di Cassa e GSE	4
4 Altri elementi rilevanti ai fini dell'aggiornamento	5
Parte seconda: aggiornamento III trimestre 2025	7
5 Aggiornamento dal 1 luglio 2025 per il settore elettrico e per il settore gas	7
Parte terza: altre disposizioni	8
6 Aggiornamenti componenti RTTG con efficacia dal 1 gennaio 2026	8
7 Disposizioni alla Cassa	8
8 Modifiche al TIVG	9

Premessa e sintesi degli interventi

- 1.1 La deliberazione 281/2025/R/com¹, oggetto della presente relazione illustrativa, riguarda l'aggiornamento periodico, a partire dal 1 luglio 2025, delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti tariffarie applicate agli utenti del settore elettrico e del settore gas.
- 1.2 Per il III trimestre 2025, per il settore elettrico l'Autorità ha confermato tutti i valori delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti vigenti nel trimestre precedente;
- 1.3 È stato confermato, altresì, l'annullamento delle aliquote della componente *A_{SOS}* espresse in centesimi di euro/kWh per le altre utenze in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, come nel II trimestre 2025, in ottemperanza alle disposizioni del decreto-legge 19/25², che prevede che tale annullamento sia applicato per sei mesi.
- 1.4 Nel settore gas, era già stato disposto, con la deliberazione 599/2024/R/com³, l'adeguamento al rialzo della componente RET a partire dal 1 luglio 2025. Con la deliberazione 281/2025/R/com l'Autorità ha adeguato conseguentemente, a partire dal 1 luglio 2025, la componente RE.
- 1.5 Sono stati confermati tutti gli altri valori delle restanti componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti del settore gas
- 1.6 Altre disposizioni della deliberazione 281/2025/R/com sono illustrate nella Parte terza di questa relazione tecnica.

¹ La deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2025, 281/2025/R/com, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/25/281-25>.

² Il decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2025, n. 60.

³ La deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2024, 599/2024/R/com, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/24/599-24>.

Parte Prima: previsioni ed elementi di contesto in relazione ai settori elettrico e gas

2 Il decreto-legge 19/25

- 2.1 L'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 19/25 ha modificato l'articolo 51, comma 1-*quater*, del decreto-legge 13/23⁴, prevedendo che *“I rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea a fronte di spese anticipate dallo Stato per misure di riduzione dei costi in materia energetica, rendicontate nell'ambito dei programmi nazionali cofinanziati dal FESR e dal FSE per il periodo di programmazione 2014-2020, ai sensi dell'articolo 25 ter del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 (...), unitamente alle quote di cofinanziamento nazionale e alle risorse del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche europee di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che si rendono disponibili per effetto di variazioni del tasso di cofinanziamento” possano essere destinate anche ad “agevolazioni per la fornitura di energia elettrica per i clienti non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW”.*
- 2.2 L'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 19/25 prevede che *“è data attuazione alle disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo azzerando per un semestre la parte della componente ASOS applicata all'energia prelevata per i clienti non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, nel limite delle risorse disponibili, necessarie a garantire la relativa copertura, a qualsiasi titolo sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali”.*
- 2.3 Con la deliberazione 131/2025/R/com⁵, l'Autorità ha dato pronta attuazione alle disposizioni del decreto-legge 19/25, prevedendo che le aliquote espresse in centesimi di euro/kWh della componente *Asos* per le altre utenze in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW siano poste pari a zero dal 1 aprile 2025.

3 Aggiornamento delle previsioni di Cassa e GSE

- 3.1 La Cassa⁶ e il GSE⁷, con la comunicazione congiunta 19 giugno 2025⁸, hanno aggiornato le previsioni, in relazione tanto agli oneri di competenza dei diversi conti di gestione, quanto all'andamento delle disponibilità finanziarie dei conti medesimi fino al 30 giugno 2026.
- 3.2 L'andamento prospettico delle giacenze dei conti di gestione evidenzia che la situazione finanziaria dei medesimi conti presso Cassa è prevista in significativa riduzione, ma rimane complessivamente a livelli sostenibili per tutto l'orizzonte di riferimento.

⁴ Il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13.

⁵ La deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2025, 131/2025/R/com, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/25/131-25>.

⁶ La Cassa per i servizi energetici e ambientali.

⁷ Il Gestore dei servizi energetici S.p.A.

⁸ La comunicazione congiunta del GSE e di Cassa prot. GSE/P20250055186 del 19 giugno 2025 (prot. Autorità 44151 del 19 giugno 2025).

Settore elettrico

- 3.3 Come ormai usuale, le previsioni di Cassa e del GSE prendono a riferimento scenari alternativi, basati sulle ipotesi di andamento del PUN nel 2025.
- 3.4 Ai fini dell'aggiornamento degli oneri generali per il III trimestre 2025, si è preso a riferimento lo scenario valutato maggiormente coerente con i prezzi presi a riferimento per l'aggiornamento per il trimestre 1 luglio – 30 settembre 2025, con una stima di PUN medio per il 2025 pari a circa 116,45 euro/MWh.
- 3.5 In Tabella 1 si riportano in dettaglio le previsioni del fabbisogno economico del conto *A_{SOS}*, di cui al comma 10.1, lettera b), del TIPPI⁹, per gli anni 2024 e 2025, per la parte relativa all'incentivazione delle fonti rinnovabili e assimilate, aggiornate con le stime elaborate dal GSE, sulla base dello scenario di cui al precedente punto 3.4.
- 3.6 Si precisa che le stime riportate nella Tabella 1 sono soggette, come sempre, a rielaborazioni periodiche da parte del GSE. I dati relativi al 2024 sono preconsuntivi e contengono dati in parte ancora stimati e pertanto potenzialmente suscettibili di ulteriori variazioni, mentre quelli relativi al 2025 sono stimati.

4 Altri elementi rilevanti ai fini dell'aggiornamento

- 4.1 Il comma 5.1 della deliberazione 599/2024/R/com prevede che, a decorrere dal 1 luglio 2025, il valore della componente RET è fissato pari a 2,7320 centesimi di euro/Smc.
- 4.2 Con la deliberazione 541/2022/R/gas¹⁰, l'Autorità ha approvato le disposizioni attuative per il riconoscimento delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di gas naturale di cui al decreto 541/21¹¹.
- 4.3 Con le deliberazioni 96/2020/R/eel¹² e 548/2020/R/com¹³, l'Autorità ha approvato la revisione delle modalità di allocazione dei costi relativi ai titoli di efficienza energetica e di applicazione delle componenti tariffarie RE e RET, disponendo un meccanismo di restituzione della parte della componente tariffaria RE o RET a copertura dei soli oneri derivanti dal meccanismo dei TEE ai produttori termoelettrici.
- 4.4 Gli oneri relativi al meccanismo dei certificati bianchi, in relazione agli obiettivi di risparmio energetico dall'anno 2025, non sono ancora stati stabiliti dal Governo.
- 4.5 Utilizzando le ipotesi del GSE in merito a tali oneri, la quota parte degli oneri derivanti dal meccanismo dei TEE coperta dal gettito delle componenti RE e RET nel 2025 risulta pari (in media) al 14,04% del totale degli oneri coperti dal medesimo gettito.

⁹ Il "Testo Integrato delle Disposizioni per le Prestazioni Patrimoniali Imposte e i Regimi Tariffari Speciali – Settore elettrico (TIPPI)", approvato con la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2023, 618/2023/R/com e successive modifiche e integrazioni, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/23/618-23>.

¹⁰ La deliberazione dell'Autorità 2 novembre 2022, 541/2022/R/gas, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/22/541-22>.

¹¹ Il decreto del Ministro della Transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021.

¹² La deliberazione dell'Autorità 26 marzo 2020, 96/2020/R/eel, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/20/096-20>.

¹³ La deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2020, 548/2020/R//com, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/20/548-20>.

- 4.6 Con il decreto 9 agosto 2024¹⁴, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità, ha definito i criteri di accesso e le modalità di impiego del fondo di cui all'articolo 5 del decreto-legge 50/22¹⁵, destinato a coprire la quota dei ricavi delle nuove unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione eccedente quella garantita dai criteri di regolazione tariffaria. Ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto, la misura è notificata ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del TFUE¹⁶ e, pertanto, l'esecuzione della stessa resta sospesa fino alla positiva decisione sulla compatibilità con il mercato interno da parte della Commissione europea.
- 4.7 Ai sensi del comma 41.1, lettera a), della RTTG¹⁷, è istituito il corrispettivo unitario variabile CRV^{FG} , espresso in euro/Smc, a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del fattore di copertura dei ricavi per il servizio di rigassificazione del Gnl.
- 4.8 Ai sensi dell'articolo 42 della RTTG, entro il 15 giorno del secondo mese successivo a quello in cui è avvenuta la fatturazione, le imprese di trasporto versano il gettito derivante dall'applicazione del corrispettivo CRV^{FG} sul "Conto oneri impianti di rigassificazione" di cui alla RTRG¹⁸.
- 4.9 L'attuale livello del corrispettivo CRV^{FG} , pari a zero, non consente di recuperare gli oneri necessari per la liquidazione dei fattori di copertura dei ricavi del servizio di rigassificazione di competenza dell'anno 2024 (il cui importo verrà accertato nel provvedimento di approvazione delle tariffe per il servizio di rigassificazione del Gnl dell'anno 2026).
- 4.10 Pertanto, tenendo conto degli oneri previsti, dell'andamento stimato dei volumi di gas per l'anno 2026 e per gli anni successivi, delle disponibilità residue in giacenza sul "Conto oneri impianti di rigassificazione", e della disponibilità del fondo di cui all'articolo 5 del decreto-legge 50/22 (fermo restando l'esito positivo della decisione sulla compatibilità con il mercato interno da parte della Commissione europea), a decorrere dall'1 gennaio 2026 il valore della componente CRV^{FG} dovrà essere fissato ad un valore maggiore di zero.

¹⁴ Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 9 agosto 2024.

¹⁵ Il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

¹⁶ Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea del 13 dicembre 2007 - versione consolidata del 7 giugno 2016, C 202/49.

¹⁷ La "Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il sesto periodo di regolazione 2024-2027 (6PRT) (RTTG 2024-2027), approvato con la deliberazione dell'Autorità 4 aprile 2023, 139/2023/R/gas, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/23/139-23>.

¹⁸ La "Regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione del Gnl per il sesto periodo di regolazione 2024-2027 (6PR GNL) (RTRG 2024-2027), approvato con la deliberazione dell'Autorità 9 maggio 2023, 196/2023/R/gas, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/23/196-23>.

Parte seconda: aggiornamento III trimestre 2025

5 Aggiornamento dal 1 luglio 2025 per il settore elettrico e per il settore gas

Settore elettrico

- 5.1 Con la deliberazione 281/2025/R/com, l’Autorità ha confermato per il terzo trimestre 2025:
- l’annullamento delle aliquote della componente tariffaria *A_{SOS}* espresse in centesimi di euro/kWh per le altre utenze in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, in ottemperanza alle disposizioni del decreto-legge 19/25;
 - tutti i valori delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti del settore elettrico.

Settore gas

- 5.2 Con la deliberazione 281/2025/R/com, l’Autorità ha:
- aggiornato la componente tariffaria RE in relazione a quanto previsto dal comma 5.1 della deliberazione 599/2024/R/com, che ha fissato, a decorrere dal 1 luglio 2025, il valore della componente RET pari a 2,7320 centesimi di euro/Smc;
 - in relazione a quanto previsto dal comma 5.1 della deliberazione 599/2024/R/com e dal precedente punto, tenuto conto delle classi di agevolazione di cui al comma 2.3 dell’Allegato A alla deliberazione 541/2022/R/gas;
 - definito la quota delle componenti RE e RET corrispondenti all’elemento RETEE valida a decorrere dal 1 luglio 2025 pari al 14,04% (in media) dell’aliquota totale delle medesime componenti.
- 5.3 Sono stati confermati tutti i valori delle restanti componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti del settore gas.

Parte terza: altre disposizioni

6 Aggiornamenti componenti RTTG con efficacia dal 1 gennaio 2026

- 6.1 Con la deliberazione 281/2025/R/com l’Autorità ha altresì aggiornato l’attuale livello del corrispettivo CRV^{FG} , pari a zero, fissandolo pari a 0,0001841 euro/Smc a partire dall’1 gennaio 2026, fermo restando l’esito positivo della decisione sulla compatibilità con il mercato interno da parte della Commissione europea e tenuto conto che, una volta noti gli esiti di tali verifiche, potrebbe essere necessario rivedere il valore del corrispettivo.

7 Disposizioni alla Cassa

- 7.1 Con la deliberazione 32/2021/R/eel¹⁹, l’Autorità ha definito il “Meccanismo di riconoscimento degli oneri generali di sistema non riscossi dai clienti finali e già versati alle imprese distributrici”.
- 7.2 Con la deliberazione 119/2022/R/eel²⁰, l’Autorità ha istituito il “Meccanismo unico di reintegrazione alle imprese distributrici di energia elettrica dei crediti non riscossi e altrimenti non recuperabili in ordine agli oneri generali di sistema e agli oneri di rete”.
- 7.3 L’articolo 3 della deliberazione 50/2018/R/eel²¹ ha istituito presso Cassa il “Conto per la compensazione dei crediti altrimenti non recuperabili connessi agli oneri generali di sistema”, su cui gravano gli oneri del meccanismo di riconoscimento dei crediti non recuperabili relativi agli oneri generali di sistema.
- 7.4 L’articolo 33ter del TIPPI definisce le modalità di alimentazione del conto di cui al precedente punto. In particolare:
- il comma 33ter.3 del TIPPI prevede che *“Entro il 31 dicembre di ciascun anno, la Cassa alimenta il conto di cui al comma 33.ter.1 tramite versamenti dai conti di cui al comma 10.1, lettere a), b), c), d), g), h), k), o) e q), secondo proporzioni definite dall’Autorità, al netto degli importi già disponibili sul conto per i versamenti di cui al precedente comma 33.ter.2”*;
 - il comma 33ter.4 del TIPPI prevede che *“Le proporzioni di cui al precedente comma 33.ter.3 sono definite dall’Autorità in sede di aggiornamento delle componenti tariffarie per il III trimestre di ciascun anno n, di norma sulla base dei consuntivi del gettito tariffario di competenza dell’anno n-2 afferente a ciascun conto di cui al medesimo comma 33.ter.3”*.
- 7.5 Per la sessione dell’anno 2025, l’anno n-2 di cui al precedente punto risulta essere il 2023.

¹⁹ La deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2021, 32/2021/R/eel, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/21/032-21>.

²⁰ La deliberazione dell’Autorità 22 marzo 2022, 119/2022/R/eel, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/22/119-22>.

²¹ La deliberazione dell’Autorità 1 febbraio 2018, 50/2018/R/eel, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/18/050-18>.

- 7.6 Con la deliberazione 735/2022/R/com²², l’Autorità ha abrogato, dal 1 gennaio 2023, gli elementi *A₂IRIM*, che alimentava il conto di cui al comma 10.1, lettera b), del TIPPI e *A_{mc}IRIM*, che alimentava il conto di cui al comma 10.1, lettera k) del TIPPI, della componente tariffaria *ARIM*, ai sensi dell’articolo 1, comma 20, della legge di Bilancio 2023²³, che prevede che “*gli oneri nucleari coperti tramite il conto per il finanziamento delle attività nucleari residue..., e il conto per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale... non sono più soggetti all’obbligo di riscossione da parte dei fornitori*”.
- 7.7 Con la deliberazione 281/2025/R/eel, l’Autorità ha, pertanto, definito le proporzioni di cui al comma 33^{ter}.3 del TIPPI per la sessione dell’anno 2025 sulla base dei criteri stabiliti dal comma 33^{ter}.4 del medesimo TIPPI.

8 Modifiche al TIVG

- 8.1 Con la deliberazione 315/2024/R/com²⁴, l’Autorità ha approvato la nuova regolazione in tema di trasparenza dei documenti di fatturazione destinata ai clienti finali di piccole dimensioni di energia elettrica e gas naturale che entrerà in vigore dal 1 luglio 2025.
- 8.2 Come disposto dalla medesima deliberazione, a partire dal predetto termine, la disciplina della Bolletta 2.0²⁵ e i relativi riferimenti nei vigenti provvedimenti dell’Autorità, tra cui il TIVG²⁶, si intenderanno abrogati e al medesimo termine dovranno essere pubblicati i provvedimenti dell’Autorità modificati in conseguenza.
- 8.3 Con la deliberazione 2811/2025/R/com l’Autorità ha, pertanto, modificato le disposizioni del TIVG che richiamano la disciplina di cui alla Bolletta 2.0 sostituendole con le disposizioni di cui alla nuova regolazione della bolletta di cui alla deliberazione 315/2024/R/com.

²² La deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2022, 735/2022/R/com, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/22/735-22>.

²³ La legge 29 dicembre 2022, n. 197.

²⁴ La deliberazione dell’Autorità 23 luglio 2024, 315/2024/R/com, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/24/315-24>.

²⁵ L’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/14/501-14>.

²⁶ Il “Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, approvato con la deliberazione dell’Autorità 14 marzo 2023, 100/2023/R/com, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/23/100-23>.